



attività non possa attuarsi altro che con la cessione di una quota dei rischi in riassicurazione. Tale forma non influirebbe, del resto, sui importi finali, intercorrenti fra l'Istituto e le collegate, diversamente da quanto potrebbe verificarsi, adottando la riconsicurazione od altra forma di partecipazione e ciò anche in dipendenza della particolare selezione dei rischi, in virtù della quale nei due scorsi esercizi si è avuto un solo sinistro di importo non compreso nella riassicurazione e per il quale si hanno buone probabilità di recupero della somma pagata a titolo di indennizzo.

Pertanto, per l'esercizio 1956, si riterrrebbe opportuno far partecipare alla riassicurazione dei rischi in parola le Società collegate secondo il piano presentato per l'esercizio 1955 e che si ritiene di riproporre.

Le condizioni di cessione avrebbero effetto dal 1° gennaio 1956 con validità fino al 31 dicembre 1956.

In linea subordinata si propone di mantenere il piano di riassicurazione 1955, escludendo cioè le Assicurazioni d'Italia e la